

La base giuridica della linea di bilancio B7-6310 resta il regolamento (CE) n. 2046/97 del Consiglio, relativo alla cooperazione nord-sud nel campo della lotta contro la droga e la tossicomania, che non prevede una data di scadenza.

(¹) GU L 287 del 21.10.1997.

(2002/C 172 E/132)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0028/02
di Joost Lagendijk (Verts/ALE) alla Commissione

(15 gennaio 2002)

Oggetto: Dichiarazioni del Commissario Bolkestein sull'armonizzazione fiscale

Domenica, 6 gennaio 2002, in un'intervista televisiva il Commissario Bolkestein ha dichiarato di ravvisare poche possibilità di addivenire ad un'armonizzazione delle aliquote fiscali in seno all'Unione europea. Pur presentandosi quale convinto fautore di una riduzione il più possibile spinta delle disparità fra le aliquote delle accise e dell'IVA, il Commissario Bolkestein prevede che i tentativi in tale senso saranno vanificati dall'unanimità richiesta in sede decisionale. Se non è da escludere che 15 Stati membri adottino la stessa posizione in materia è praticamente impossibile che 25 paesi riescano nello stesso intento.

Il Commissario Bolkestein ravvisa scarse possibilità nel processo decisionale in base allo strumento della cooperazione rafforzata. E' incontestabile che una siffatta soluzione ha anche i suoi punti deboli. Per i paesi partecipanti questa alternativa risulterà meno attraente a causa dell'apparente libertà che la regolamentazione offre ai paesi ritardatari. Ci si augura che, pur in presenza di un gruppo quanto mai ristretto di ritardatari, una siffatta soluzione non mancherà di comportare risultati soddisfacenti. Questo argomento è stato addotto anche da vari Stati membri per caldeggiare lo strumento della cooperazione rafforzata al momento di decidere sulle ecotasse.

Ciò premesso:

- ha la Commissione rinunciato definitivamente al suo progetto di ridurre al minimo le disparità fiscali fra gli Stati membri onde promuovere un più efficiente funzionamento del mercato interno?
- Ha essa ventilato di optare, in sede di processo decisionale, per l'alternativa che vede un plotone di testa di Stati membri motivati ricorrere allo strumento della cooperazione rafforzata (come peraltro caldeggiato da non pochi al momento di decidere sull'introduzione delle ecotasse)? In caso negativo, potrebbe la Commissione addurne i motivi?
- Prospetta la Commissione altre alternative per addivenire ad una decisione per ridurre al minimo le disparità fiscali fra gli Stati membri? In caso affermativo, potrebbe essa descriverle?

Risposta data da Frederik Bolkestein a nome della Commissione

(8 febbraio 2002)

Nella comunicazione «La politica fiscale dell'Unione europea — Priorità per gli anni a venire» (¹), adottata il 28 maggio 2001, la Commissione illustra la politica da condurre nei settori in cui risulta necessaria un'ulteriore armonizzazione fiscale, evidenziando l'uso della cooperazione rafforzata e di strumenti non legislativi, quale mezzo per conseguire gli obiettivi della politica fiscale comunitaria.

A proposito della cooperazione rafforzata, la comunicazione afferma quanto segue:

In alcuni casi, ci si potrebbe avvalere delle possibilità, offerte dal trattato di Amsterdam e sviluppate dal trattato di Nizza, di intensificare la cooperazione tra sottogruppi di Stati membri con posizioni analoghe. Tale approccio potrebbe essere utilizzato in particolare per la politica fiscale per la quale, anche nel lungo termine, le decisioni del Consiglio vengono adottate all'unanimità. Si dovrebbe trattare di politiche omogenee, per evitare che gli Stati membri scelgano tra le politiche quelle ad essi più favorevoli. La decisione di Nizza consentirà alla Commissione di proporre al Consiglio che un piccolo gruppo composto solo da otto Stati membri possa collaborare più strettamente, previa approvazione

del Consiglio a maggioranza qualificata. Tuttavia, conformemente ai principi concordati a Nizza, tale approccio non deve, tra l'altro, compromettere il funzionamento del mercato interno, costituire una barriera o una discriminazione commerciale, falsare le condizioni di concorrenza o incidere sulle competenze, sui diritti e sugli obblighi degli Stati membri che non partecipano. [...]

Intensificando la cooperazione in materia di imposizione indiretta si potrebbero compiere dei progressi per quanto riguarda l'imposizione nei settori dell'ambiente e dell'energia. La maggior parte degli Stati membri ha fortemente auspicato di progredire in questi settori.

(¹) GU C 284 del 10.10.2001.

(2002/C 172 E/133)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0029/02
di Véronique De Keyser (PSE) alla Commissione

(15 gennaio 2002)

Oggetto: Danni causati dai bombardamenti israeliani

Tutto il mese di dicembre 2001 è stato contrassegnato da bombardamenti e tiri di rappresaglia dell'esercito israeliano in Palestina. Oltre ad aver provocato vittime civili e danneggiato l'habitat, è possibile che siano state colpite infrastrutture finanziate dalle istituzioni europee.

L'interrogazione riguarda questi danni e tre elementi in particolare:

- esiste uno studio di tali danni dal quale risulti che edifici qualificati come «europei» siano stati effettivamente colpiti? È importante che lo studio dei danni attuali, qualora esista, venga reso pubblico, dato che molti cittadini europei interessati all'aiuto umanitario in Palestina temono la distruzione sistematica di tali infrastrutture «europee»;
- in caso affermativo, il servizio giuridico della Commissione ha esaminato la possibilità di intentare un'azione di risarcimento contro lo Stato di Israele per recuperare le somme investite in edifici civili deliberatamente distrutti dall'esercito israeliano?
- Qualora, invece, questo studio non esistesse ancora, intende la Commissione avviarlo al più presto e renderlo pubblico?

Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione

(26 febbraio 2002)

Su richiesta degli Stati membri, la Commissione sta compilando l'elenco delle infrastrutture finanziate dalla Comunità (Commissione e Stati membri) distrutte o danneggiate dalle forze armate israeliane.

Sono presi in considerazione soltanto i casi in cui i danni sono stati provocati dall'intervento delle forze armate israeliane (e non dei coloni). La valutazione dei danni è circoscritta ai costi per la ricostruzione delle infrastrutture (costruzione e attrezzature), escluse le perdite indirette quali ritardi o sospensione dei progetti.

La questione relativa ad un'eventuale richiesta di risarcimento sarà opportunamente esaminata dagli Stati membri, d'intesa con la Commissione, appena sarà completato l'elenco (l'elenco iniziale è trasmesso direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato del Parlamento).